

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ZANIBELLI ed altri: Norme integrative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli. (4089)	1151
PRESIDENTE	1151, 1153, 1154, 1156
BARONI, <i>Relatore</i>	1151, 1153, 1155
AMENDOLA PIETRO	1153
CURTI IVANO	1153, 1154, 1155
ZANIBELLI	1153
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1153, 1155, 1156
RIPAMONTI	1155, 1157
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	1158, 1159
DE PASQUALE	1156, 1158
RIPAMONTI	1157, 1158
AMENDOLA PIETRO	1157
CURTI IVANO	1158
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1158
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1159

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: Norme integrative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (4089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Zanibelli, Baroni e Gitti: « Norme integrative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli ».

L'onorevole Baroni ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge.

BARONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che è sottoposta al nostro esame prevede la introduzione di una norma speciale a complemento della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, al fine di rendere più spedito l'acquisto di aree mediante libera contrattazione, onde evitare la complessa procedura prevista dalle istruzioni generali dei servizi del Provveditorato Generale dello Stato. Questa norma ha un precedente. Infatti una analoga norma venne approvata nel 1958 ad integrazione della legge n. 640, ed è appunto la legge 23 marzo 1958, n. 315, che si può dire è quasi letteralmente corrispondente alla odierna proposta di legge, la quale di nuovo ha soltanto il fatto che introduce qualche elemento di decentramento che non esisteva invece nella legge del 1958. Lo scopo della proposta di legge è appunto quello di rendere più spedita l'attuazione della 1676. E credo di non avere altro da aggiungere per quel che riguarda la proposta Zani-

La seduta comincia alle 9,45.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

belli. Vi è da dire però che vi sono due emendamenti aggiuntivi presentati dal Governo, i quali si riferiscono a due diverse ipotesi. Il primo emendamento riguarda il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, del quale propone la sostituzione. Su questo punto vi è da rilevare che l'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge medesima stabilisce che la spesa ammissibile per ciascun vano non deve superare l'importo di lire 450 mila, oltre al costo dell'area. In seguito all'applicazione della legge si è dovuto riscontrare che, in conseguenza dell'aumento dei costi e dei materiali, il suddetto costo massimo non corrisponde più al mercato. E infatti in talune provincie le gare sono andate deserte, e pertanto si renderà necessario un aggiornamento dei progetti per ottenere un esito definitivo. L'insufficienza del limite di 450 mila lire si è specialmente rivelata nelle zone dove vigono speciali norme tecniche per la costruzione, come nelle provincie de L'Aquila, di Avellino, di Benevento, ecc., zone sismiche che richiedono particolari accorgimenti. Queste difficoltà si risolvono in un deprecabile ritardo nell'applicazione del piano, ragion per cui si renderebbe necessario abrogare il predetto articolo 16 del regolamento di esecuzione, sostituendolo con una norma che consenta di adattare il limite di spesa alle caratteristiche geologiche e fisiche del territorio nazionale, nonché alle diverse condizioni economiche e sociali esistenti nelle varie zone al momento in cui viene effettuata l'opera. D'altra parte bisogna osservare che la prescrizione dell'articolo 16 del regolamento appare molto più rigorosa di quella dell'articolo 8 della legge, che prescrive soltanto l'obbligo di stabilire criteri di massima cui gli organi provinciali debbono attenersi. Il regolamento, inoltre, ha stabilito anche determinati costi in modo piuttosto rigido che non appare conveniente e ha dato luogo alle difficoltà lamentate. Pertanto il Governo propone di modificare il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sostituendolo con i seguenti:

« Il regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni.

« Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni provincia, è stabilito, su proposta del comitato provinciale, con deliberazione del comitato di attuazione approvata dal Ministro dei lavori pubblici.

« Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due

vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare un quinto del costo dell'alloggio ».

Si può dire che in linea generale non è molto corretto modificare un regolamento con un provvedimento legislativo.

Qui, per la verità, si viene incontro a questa difficoltà, non modificando espressamente il Regolamento, ma restringendo, in un certo senso, il disposto della norma della legge 30 dicembre 1960, n. 1676; quindi questa concessione di carattere formale verrebbe in pratica superata.

Infine, vi è una ulteriore proposta di emendamento aggiuntivo da parte del Governo il quale va — per la realtà — al di fuori dell'oggetto specifico della proposta Zanibelli, anche se vi si ricollega in qualche modo. Questo articolo aggiuntivo che assumerebbe il numero 3, prevede un ulteriore decentramento per quel che riguarda l'applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, per sostituire l'edilizia malsana, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che riserva tali compiti all'amministrazione centrale.

Qui si fa riferimento alla legge 9 agosto certo indirizzo che negli ultimi mesi ha avuto qualche ulteriore sviluppo, allargare il decentramento per quel che riguarda appunto la costruzione di alloggi in sostituzione di abitazioni malsane.

Qui si fa riferimento alla legge 9 agosto 1954, n. 640. È facile l'obiezione che la legge numero 640, almeno dal punto di vista finanziario, ha esaurito la sua efficacia — come è stato rilevato nella seduta precedente dal collega onorevole Amendola. Tuttavia alcune norme successive hanno preso per base lo schema finale di tale legge per aggiungere nuovi finanziamenti. E qui si fa riferimento alla legge 2 luglio 1961, n. 705, che prevede lo stanziamento di 10 miliardi per la Calabria nonché alla legge 27 gennaio 1962, n. 7, che prevede lo stanziamento — se ben ricordo — di tre miliardi per Napoli; e anche la volta scorsa abbiamo avuto modo di vedere come una analoga proposta sia stata fatta per Bari. In sostanza, si profilerebbe un indirizzo — almeno in via del tutto transitoria, suppongo — per cui la legge numero 640 verrebbe adottata come schema formale per aggiungere nuovi finanziamenti con leggi speciali di carattere del tutto particolare.

A me pare che, salvo questa obiezione che potrebbe farsi circa una relativa estraneità di questo emendamento aggiuntivo per quello che è l'elemento fondamentale della proposta di

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

legge, l'emendamento meriti accoglimento come ogni provvedimento che tenda ad ampliare le possibilità del decentramento. Quindi sono favorevole anche all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei un chiarimento: il secondo comma dell'emendamento governativo presentato come articolo 2, è così formulato:

« Il regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni ».

Desidero chiarire questo concetto: questi limiti massimi possono variare da provincia a provincia, oppure c'è un limite massimo che vale per tutto il territorio nazionale, nell'ambito del quale si stabiliscono poi specifici tipi di massima, a seconda delle varie costruzioni?

BARONI, Relatore. Vorrei fare osservare soltanto che in definitiva questo comma riproduce esattamente il secondo comma dell'articolo 8, togliendo solo la parte relativa al costo. Il secondo comma dell'articolo 8 diceva: « Il regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni ». Si sopprimono le parole « e di costo ». Quindi resta ferma la sostanza della precedente norma di legge, e quindi anche della norma regolamentare.

AMENDOLA PIETRO. Io desidero sapere se c'è un limite massimo unico nazionale.

BARONI, Relatore. Sì, quello è già fissato e non vi è nessuna modifica al riguardo.

AMENDOLA PIETRO. Quindi nell'ambito di questo limite massimo si stabiliscono poi i limiti massimi specifici.

CURTI IVANO. Resta fermo il limite massimo generale, poi le province nell'ambito dei comitati provinciali applicheranno dei loro massimi secondo i loro criteri.

ZANIBELLI. Desidero sottolineare un aspetto della questione, in relazione anche a quanto detto dal relatore. La modifica proposta nell'articolo 2 aggiuntivo riguarda esclusivamente il costo dell'alloggio singolo. Ora è evidente che questa modifica può creare qualche preoccupazione sotto un profilo d'ordine generale, e cioè che, dilatandosi i costi, venga ridotto il programma delle costruzioni. Questo è evidente. D'altra parte io non credo

che possano essere una legge o un regolamento di legge come tali a portare come conseguenza la riduzione del numero delle costruzioni, ma piuttosto la variazione dei costi delle costruzioni stesse. Oggi apparirebbe a prima vista molto più facile procedere alla modifica del regolamento, ma c'è il fatto che il regolamento deve essere proposto dal Ministero, passare al Consiglio di Stato, tornare al Consiglio dei ministri, essere registrato dalla Corte dei Conti, e infine dopo la firma di tutti i ministeri competenti essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Si tratta quindi di un iter un po' lungo. Con questa procedura invece noi abbreviamo i termini.

Per mio conto mi limito poi a raccomandare che non sia previsto nessun altro regolamento per fissare dei costi massimi per vano o alloggio. Il comitato, di attuazione generale e il Ministero dando istruzioni alla periferia dovrebbero vigilare che, in tema di dilatazione di costi, non ci si abbia a discostare da quei dati valori che innegabilmente sono quelli che garantiscono una certa continuità nel programma di costruzioni predisposto. In altre parole, raccomando che da una dilatazione giusta e necessaria al tempo d'oggi non si arivi domani a una dilatazione eccessiva, evitando con i necessari accorgimenti d'addossare al costo anche quegli oneri che oggi non dovrebbero cadere a carico dello stesso fondo. Questa è soltanto una raccomandazione che io faccio, e spero che il Governo voglia tradurla in una raccomandazione ai comitati provinciali.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Posso rassicurare il proponente; e del resto il terzo comma dell'articolo 2 che presentiamo come emendamento dovrebbe sollevare da ogni preoccupazione in materia l'onorevole Zanibelli, stabilendo che il costo massimo verrà fissato su proposta del Comitato provinciale che deve essere approvata dal Ministro dei lavori pubblici. Quindi saranno gli organi tecnici del Ministero a vagliare e deliberare in conseguenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere all'acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

I conseguenti contratti sono approvati con decreto dell'organo dell'Amministrazione dei

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

lavori pubblici competente ad approvare i relativi progetti, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 ».

Il Relatore ha presentato alcuni emendamenti formali al secondo comma di questo articolo, diretti a migliorarne la forma. Essi consistono:

1°) nella sostituzione, alla prima riga, della parola: « conseguenti » con l'altra « relativi »;

2°) nella sostituzione, alla quarta riga, della parola « relativi » con l'altra « corrispondenti ».

3°) nella sostituzione, alla sesta e settima riga, delle parole: « territorialmente competente... » con le altre « ...competente per territorio... ».

Il Governo, a sua volta, propone di aggiungere i seguenti due articoli:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dai seguenti:

« Il Regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i Comitati Provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni.

Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni Provincia, è stabilito, su proposta del Comitato provinciale, con deliberazione del Comitato di attuazione, approvata dal Ministro dei lavori pubblici.

Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare un quinto del costo dell'alloggio ».

ART. 3.

« In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono devolute alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni, ora spettanti all'Amministrazione Centrale del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione di alloggi per la eliminazione delle abitazioni malsane pre-

viste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 640, 28 luglio 1961, n. 705, e 27 gennaio 1962, n. 7.

Per le assegnazioni di fondi agli uffici decentrati sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908 ».

CURTI IVANO. Desidererei un'assicurazione che non appare implicitamente nel contesto dell'articolo unico. D'accordo cioè per il decentramento, nel senso di demandare al Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio i compiti tecnici finora affidati all'organo centrale, ma, oltre alle questioni tecniche, vi sono pure quelle di carattere amministrativo, e non vorrei che dopo aver seguito il nuovo *iter* decentrato per la parte tecnica, il decreto dovesse venire a Roma, con conseguente accumulo di mesi prima della sua approvazione definitiva.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo sulla interpretazione del testo secondo la richiesta dell'onorevole Curti.

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione gli emendamenti formali del Relatore.

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo unico, modificato secondo gli emendamenti formali proposti dal Relatore:

« Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere all'acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

I relativi contratti sono approvati con decreto dell'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente ad approvare i corrispondenti progetti, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 ».

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 proposto dal Governo:

ART. 2.

« Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dai seguenti:

Il Regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i Comitati Provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni.

Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni Provincia, è stabilito, su proposta del Comitato Provinciale, con delibera-

zione del Comitato di attuazione approvata dal Ministro dei lavori pubblici.

« Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare un quinto del costo dell'alloggio ».

(È approvato).

Passiamo al secondo emendamento aggiunto proposto dal Governo come articolo 3.

L'onorevole Relatore ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire, alla fine del primo comma le parole: « 8 luglio 1961, n. 705, e 27 gennaio 1962, n. 7 » con le altre: « ...e successive integrazioni ».

BARONI, *Relatore*. Il mio emendamento è motivato dal fatto che, in realtà, le leggi numero 705 del 1961 e n. 7 del 1962 contengono integrazioni finanziarie alla legge numero 640 del 1954. Altra legge del genere mi pare sia stata approvata nella precedente seduta, per quanto riguarda Bari. Così mi sembra più opportuno, anziché specificare le leggi successive (alcune delle quali potrebbero ancora venire), parlare di « successive integrazioni » in modo che eventualmente vi rimangano comprese le leggi successive, come è il caso da me ora citato, della legge per Bari.

RIPAMONTI. Desidero chiedere al relatore se, decentrando l'approvazione dei progetti e dei contratti ai Provveditorati alle opere pubbliche, si elimina il parere del Consiglio di Stato sui contratti stessi. A mio avviso questo non avviene, e pertanto si tratta di un puro decentramento burocratico e, dopo l'approvazione dei Provveditorati, i contratti di appalto dovranno essere ancora sottoposti al parere del Consiglio di Stato.

Chiedo inoltre se questo decentramento consente anche di evitare la stipulazione dei contratti in forma pubblica, come previsto dalla legge n. 640, tenendo conto che lo spirito della legge sulle case per i lavoratori agricoli è assolutamente diverso dalla impostazione della legge n. 640.

BARONI, *Relatore*. Ho già fatto inizialmente qualche riserva sull'aggiunta di questo articolo 3, che in realtà è quasi del tutto estraneo alla proposta Zanibelli, e viene messo qui per iniziativa governativa, appunto perché si ritiene di introdurre un ulteriore elemento di decentramento nell'ambito della legge n. 640, e senza nessun riferimento alla 1676.

RIPAMONTI. Ma questo decentramento elimina il parere del Consiglio di Stato e la forma contrattuale pubblica? A me non sembra.

BARONI, *Relatore*. Questo articolo 3 modifica esclusivamente la 1676, introducendo un ulteriore decentramento. Per il resto non vi è nessun cambiamento.

RIPAMONTI. Poiché è semplice fare le leggi, ma le si possono fare anche inutili, io mi chiedo se questo decentramento previsto nell'articolo 3 è effettivo, oppure si tratta di un semplice decentramento burocratico. Cioè, mentre prima i progetti venivano a Roma col parere del Provveditorato, oggi verrebbero egualmente a Roma, approvati dai Provveditorati, ma sempre trasmessi ancora al Ministero per il preventivo nulla osta del Consiglio di Stato prima della stipulazione.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Qui non è il caso del ricorso al Consiglio di Stato. Qui si segue proprio la stessa procedura stabilita dalla 640.

RIPAMONTI. Ma l'onorevole Sottosegretario sa che proprio in base alla 640, se si fa un appalto anche di soli 30 milioni e si deve stipulare il contratto, questo viene passato prima al parere del Consiglio di Stato, quindi deve avere il decreto di approvazione del Ministero, e infine deve essere stipulato in forma pubblica. Questo ha determinato tra appalto e contratto un tempo superiore al tempo tecnico, dopo di che la ditta può anche rinunciare all'assunzione dei lavori.

CURTI IVANO. Si trovano situazioni analoghe nella nuova legge sulla contabilità dello Stato. Chissà quanti casi del genere capiteranno.

BARONI, *Relatore*. In questo articolo si sostituisce semplicemente la competenza del Comitato centrale e del Ministero dei lavori pubblici con quella dei Comitati provinciali. Questo lo spirito dell'articolo. Quanto al resto, non sono cose che possiamo verificare in questa sede. Già con questo articolo andiamo un po' fuori del seminato. Se affrontiamo anche gli altri problemi accennati, entriamo in un campo molto complesso.

RIPAMONTI. Io volevo solo chiedere se con questo articolo riusciamo ad eliminare tutte le strozzature che ritardano l'intervento dello Stato. È inutile parlare di programmazione economica se poi non riusciamo a farla senza dei tempi tecnici enormi. Chiedo quindi se con questo articolo 3 veniva eliminata qualcuna di queste strozzature.

PRESIDENTE. Io credo di sì. Mi sembra che con questo articolo si agevoli la procedura.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A me sembra che l'eccezione dell'onorevole Ripamonti non sia da prendere in considerazione dopo l'approvazione dell'articolo 3. Perché l'articolo 3 dice, appunto, che, in deroga a quanto disposto, è devoluta alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e le altre attribuzioni spettanti all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Quindi è detto con chiarezza quello che deve fare il Provveditore in armonia alla attuazione di questa legge. Il richiamo alla 640 non vale ai fini della procedura che deve essere seguita per l'approvazione e l'esecuzione di questi lavori.

PRESIDENTE. L'articolo riguarda appunto l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni ora spettanti all'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di alloggi per la eliminazione delle abitazioni malsane come previsto dalla legge 640. Mi sembra quindi che il concetto sia molto chiaro.

RIPAMONTI. Non vi è dunque che il decentramento completo ai Provveditorati, cosa però che non elimina le procedure già previste.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non può eliminare la contabilità dello Stato. Le pratiche vengono per forza sempre alla Ragioneria centrale del Ministero.

PRESIDENTE. Del resto tutto dipenderà dall'atteggiamento generale del Ministero. La legge in sé stessa è molto chiara.

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo come articolo 3, con la modifica proposta dal relatore.

ART. 3.

« In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono devolute alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni, ora spettanti all'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione di alloggi per la eliminazione delle abitazioni malsane, prevista dalle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e successive integrazioni.

Per le assegnazioni di fondi agli uffici decentrati sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

(È approvato).

In seguito all'approvazione dei due articoli aggiuntivi è necessario modificare anche il titolo.

Quello attuale è il seguente :

« Norme integrative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli ».

La nuova formulazione dovrebbe essere la seguente :

« Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici ».

Se non vi sono obiezioni, lo pongo senz'altro in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

DE PASQUALE. Onorevole Presidente. Lei sa che l'Istituto nazionale per l'Architettura, sorto con il patrocinio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha indetto una « Conferenza nazionale dell'Edilizia » per il febbraio 1963. Sono già stati definiti i temi e ci sono delle Commissioni preparatorie che già lavorano.

Alcuni di questi temi comportano la necessità che prendiamo in considerazione quanto desidero sottoporre.

Si tratta di discutere, in quelle Commissioni, l'indirizzo, il metodo e le proposte a cui poi si dovrebbe uniformare la legislazione, anche quella sull'edilizia popolare.

In considerazione di questo fatto, l'Istituto nazionale di Architettura ha approvato un ordine del giorno col quale si chiede al Parlamento e al Governo di sospendere l'*iter* delle leggi attualmente in discussione su questa materia: per esempio quella sull'I.N.A.-Casa.

La nostra opinione è questa: che indubbiamente è assolutamente positivo che ci sia una elaborazione di questa materia abbastanza va-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

sta e dalla quale poter attingere successivamente — anche noi del Parlamento — una messe di suggerimenti. Quindi noi saremmo anche favorevoli. Ma il problema è che il Ministro dei lavori pubblici dovrebbe venire a discutere con noi — e noi proponiamo che ciò avvenga in una seduta della Commissione indetta appositamente — anche delle misure straordinarie transitorie e delle provvidenze volte ad eliminare — nel frattempo — la grave situazione attualmente esistente, di totale carenza di finanziamenti per l'edilizia popolare.

Questo volevamo dire al Ministro, però pare che non sia possibile parlare con questo Ministro al Ministero; perciò sottoponiamo la questione in sede di Commissione, chiedendo al Presidente e agli onorevoli colleghi se sono d'accordo per una riunione speciale della Commissione intesa alla definizione di questa materia. Dobbiamo sapere se ad un certo punto si può continuare questa discussione, che viene periodicamente interrotta, sul piano decennale di liquidazione dell'I.N.A.-Casa, oppure — se dobbiamo interromperla — quali provvedimenti straordinari dovranno venire adottati.

Questa la proposta che sottopongo alla Commissione per avere la possibilità di esaminare unitamente al Governo la situazione. Però vorremmo che questa riunione avvenisse con una certa tempestività.

RIPAMONTI. Ho già avuto occasione di esprimere la mia opinione in argomento nel dibattito in Aula sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici; e mi pare che la replica del Ministro abbia espresso anche il parere del Governo in materia.

Siamo di fronte a due fatti nuovi. Il primo e più importante è la programmazione economica nazionale, cioè il tentativo di programmazione dello sviluppo generale del Paese e in particolare dell'intervento dello Stato nei settori di competenza fra i quali c'è quello dell'edilizia. Ma non vedo come questo avvio degli studi sulla programmazione nazionale debba comportare la sospensione di ogni attività legislativa in settori che denunciano una urgenza di interventi, come quello della casa.

DE PASQUALE. Lei ha frainteso: non diciamo di sospendere del tutto.

RIPAMONTI. Secondo fatto: la Conferenza edilizia si è posta come tema: « Modifica al disegno di legge sul programma decennale di case per i lavoratori »; ed ho espresso ed esprimo anche qui la mia meraviglia sul fatto che una conferenza nazionale dell'edilizia — sulla cui opportunità convengo — anziché porsi

come argomento il problema generale dell'intervento dello Stato nel settore abitativo e il programma di sviluppo dell'edilizia, concentri la sua attenzione sugli aspetti dell'intervento dello Stato, quando la situazione nelle nostre città e nei centri abitati richiede urgenti interventi dello Stato nel settore della casa.

E poiché il disegno di legge in esame trova già una possibilità di finanziamento delle tante iniziative e proporrebbe l'esame da parte del Tesoro sulla disponibilità di mezzi, il parere che esprimo è che si continui — come si sta continuando — ad esaminare il disegno di legge governativo apportando tutte le modifiche che tecnicamente si ritengono opportune e non escludendo la possibilità di inserire questo intervento nel più ampio quadro che dalla programmazione economica può affiorare e che la conferenza edilizia potrà toccare. Anzi, direi che alla ripresa dei lavori, dopo la breve pausa di questi giorni, le due Commissioni riunite potrebbero già esaminare gli emendamenti di massima concordati, o da concordarsi, al testo governativo, e procedere all'esame successivo del disegno di legge.

AMENDOLA PIETRO. Per quanto riguarda le preoccupazioni di merito del collega, preoccupazioni che condividiamo, pensiamo che possa esserci anche un'altra strada, vale a dire la proroga per qualche anno dell'attuale legislazione, con quegli aggiustamenti che siano possibili. Ci sembra veramente strano che non si sia adottata questa linea, tanto più che questa Conferenza dell'edilizia con dei temi così importanti all'ordine del giorno è stata convocata di intesa con il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e quindi evidentemente di intesa con il Ministero e di intesa col Ministro Sullo. E quindi il Ministro Sullo per coerenza dovrebbe tenerne conto.

D'altra parte, prossimamente avremo una grossa grana in Commissione. Il Senato ha approvato una legge, che ci è stata trasmessa, con la quale si legifera trasformando l'U.N. R.R.A.-Casas in Istituto per le costruzioni sociali e scolastiche. Ed allora io domando: a che scopo questa Conferenza dell'edilizia, se intanto si deve continuare a procedere con leggine settoriali; alcune delle quali non assolutamente indispensabili e urgentissime? Finirà che, secondo il vecchio proverbio, chiuderemo le stalle quando i buoi saranno scappati.

Ritengo quindi che, senza pronunciarci ora sul merito, sarebbe opportuna una riunione con il Ministro, in modo da risolvere le questioni preliminari in un senso o nell'altro, per

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

sapere poi come andare avanti e procedere speditamente, in una direzione o nell'altra.

CURTI IVANO. Anche io non voglio entrare nel merito degli argomenti. Ma come ha ricordato l'onorevole De Pasquale, sussiste la preoccupazione che, col passar del tempo, noi non riusciamo a prendere nessun provvedimento in materia di edilizia sovvenzionata e popolare con le urgenze che ci sono e che stanno diventando sempre più gravi. Non si può sospendere tutto in attesa del massimo auspicato, perché in tal modo ci assumeremmo delle grosse responsabilità. Ecco perché noi desideriamo richiamare l'attenzione su questa situazione. Già Zanibelli aveva proposto, e noi eravamo d'accordo, che nella prossima settimana si convocasse il Comitato ristretto, per fare un esame particolareggiato, in modo da dare per acquisite alcune impostazioni; e soprattutto poi desidereremmo conoscere il pensiero del Ministro al riguardo.

PRESIDENTE. Desiderereste insomma che a questa riunione del Comitato ristretto partecipasse anche il Ministro.

CURTI IVANO. No, sono due cose diverse. Desideriamo avere una riunione del Comitato ristretto, e un'altra riunione con il Ministro sui temi generali.

RIPAMONTI. Preferibilmente con i due Ministri interessati.

CURTI IVANO. Col consenso del Presidente si potrebbe procedere in questo modo: una prima riunione, del Comitato ristretto, alla quale, dato che vi sono dei problemi che possono essere materia di controversia, sarebbe bene fossero presenti anche i due Ministri. Nel caso però non potessero essere presenti, andrebbe egualmente bene una riunione del Comitato ristretto alla presenza dei sottosegretari. Poi dovrebbe esservi un'altra riunione, di tutta la nostra Commissione, per quanto si attiene alla materia dell'edilizia sovvenzionata, riunione alla quale dovrebbe prendere parte il Ministro, per stabilire che cosa si intende fare.

DE PASQUALE. L'onorevole Curti propone una riunione, del Comitato ristretto da tenersi in queste vacanze, e successivamente la riunione della Commissione dei lavori pubblici per discutere tutto il problema. Noi non siamo contrari ad una riunione del Comitato ristretto in questa settimana, perché si è visto nella riunione precedente del Comitato che si può addivenire ad una concordanza, ferma restando però un riserva di fondo sul complesso, riserva che deve essere successivamente chiarita attraverso l'altra riunione. Vale a dire si può sempre modificare una legge con un'altra

legge, ma il problema è di vedere come si incastra una legge di questo tipo nel resto della politica del Ministero. Questo è il punto che dovrebbe essere risolto in sede di Commissione.

RIPAMONTI. Onorevole Presidente, avevamo già stabilito con la Commissione del lavoro di riunirci possibilmente giovedì mattina, e si era prospettata anche l'opportunità che a quella riunione fossero presenti, con potere di esprimere il parere del Governo, i rappresentanti dei due Ministeri, Ministri o Sottosegretari. Potremmo rimetterci a quella riunione con la raccomandazione al Governo di esprimere chiaramente il suo parere sugli argomenti dibattuti all'interno del Comitato ristretto. Sono argomenti di fondo perché dai lavori del comitato usciranno le modifiche che la Commissione dovrebbe poi ulteriormente vagliare a decidere.

Se nella seduta di giovedì mattina potremo riunirci anche in comitato ristretto e decidere su alcuni punti della legge, il lavoro del Comitato potrebbe concludersi già in questa riunione e nella successiva settimana le due Commissioni potrebbero varare il disegno di legge.

Il secondo punto è il problema generale dell'edilizia abitativa generale che io volentieri dibatterei in Commissione, ma non so se la procedura lo consenta o se esistano strumenti parlamentari per provocare un più ampio dibattito in Aula. Su questo punto, non esprimo una opinione precisa.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Riferirò al Ministro dei lavori pubblici le richieste avanzate dai colleghi della Commissione e mi riservo di dare una risposta.

PRESIDENTE. Comunque, si indice la riunione del Comitato ristretto e tanto meglio se vi parteciperanno l'onorevole Ministro e l'onorevole Sottosegretario.

Però, a questo punto, si inserisce la proposta De Pasquale che, dopo questa riunione del Comitato ristretto, chiede la riunione della Commissione prima ancora della riunione delle Commissioni riunite. Non so se sia il caso di appesantire, con questa riunione, l'iter dei nostri lavori: comunque, se la Commissione è d'accordo, chiederemo al Ministro di venire in Commissione per questa discussione di carattere generale dopo la riunione del Comitato ristretto. Non so, tuttavia, se avremo il tempo di portare avanti anche la questione dell'U.N.R.R.A.-Casas.

RIPAMONTI. Sempre sull'ordine dei lavori in termini di edilizia abitativa, ritengo che la Commissione debba dare la precedenza

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1962

ed esaurire l'iter sul disegno di legge del programma decennale, senza introdurre nel frattempo all'ordine del giorno temi relativi alla edilizia abitativa o all'U.N.R.R.A.-Casas.

PRESIDENTE. Per ora non si pone questo problema.

Faccio io una proposta. Per ora fermiamoci alla riunione del Comitato ristretto, al quale spero che possa intervenire anche il Ministro e, dopo la riunione, stabiliremo se la riunione proposta dall'onorevole De Pasquale potrà, o meno, avvenire.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

ZANIBELLI ed altri: « Norme integrative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante

norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli » (4089):

Presenti votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Azimonti, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Baroni, Beccastrini, Bontade Margherita, Borghese, Bottonelli, Busetto, Buzzetti, Cavazzini, Cengarle, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, D'Arezzo, De Capua, De Pasquale, Di Nardo, Frunzio, Giorgi, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina Michele, Misefari, Ripamonti, Terragni, Volpe.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI